

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARPA VENETO PER L'EFFETTUAZIONE DEI DOSAGGI EMATICI DI PFAS DA PARTE DI CITTADINI RESIDENTI NELL'AREA ARANCIONE IN REGIME DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si approva lo schema di accordo di collaborazione con ARPA Veneto per l'effettuazione dei dosaggi ematici di PFAS da parte di cittadini residenti nell'Area Arancione in regime di compartecipazione alla spesa

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

riferisce quanto segue:

- la D.G.R.V n. 1752 del 30 dicembre 2022 prevede per i cittadini residenti nell'Area Arancione la possibilità di effettuare volontariamente la determinazione dei dosaggi ematici di PFAS presso il laboratorio autorizzato di ARPAV in regime di compartecipazione della spesa

- ARPAV, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L.R. istitutiva n. 32/1996 e s.m.i., nonché dell'art. 7, commi 5 e 6 può stipulare convenzioni e accordi con la Regione, le Province, i Comuni e altri Enti per la prestazioni di servizi ed attività aggiuntivi che rientrano nelle attività istituzionali non obbligatorie aventi carattere oneroso;

- la D.G.R.V n. 1752 del 30 dicembre 2022 e le successive disposizioni attuative prevedono che:

a) il costo dei dosaggi ematici di PFAS presso il laboratorio autorizzato di ARPAV sia a carico dell'utente richiedente la prestazione, ad una tariffa calmierata di euro 90,00

b) l'attività di organizzazione, esecuzione e trasporto dei prelievi ematici sia a carico di questa Azienda, senza nessun onere per l'utente

c) la riscossione della tariffa calmierata di 90,00 euro per i dosaggi ematici, da effettuarsi all'atto della prenotazione/esecuzione del prelievo ematico, sia a carico di questa Azienda con successivo versamento all'ARPAV dei corrispettivi riscossi

d) ARPAV comunichi a questa Azienda Ulss, senza alcun onere a carico della stessa, gli esiti dei dosaggi ematici con modalità informatiche funzionali all'automatica acquisizione nell'apposito applicativo di screening PFAS

- questa Azienda Ulss e ARPAV, al fine di regolare le reciproche obbligazioni, hanno concordato uno schema di convenzione, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale

Ritenuto quindi necessario procedere ad un accordo di collaborazione con ARPA Veneto che regoli quanto sopra specificato

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Tutto ciò premesso e considerato.

Propone l'adozione del conseguente provvedimento sotto riportato:

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di fare proprio quanto indicato in premessa, al fine di adottare il presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di accordo di collaborazione con ARPA Veneto, in allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale, per la determinazione dei dosaggi ematici di PFAS in area arancione in regime di compartecipazione della spesa;
3. di dare mandato l'UOC Contabilità e Bilancio di canalizzare contabilmente gli introiti derivanti dal pagamento da parte dell'utenza della tariffa ARPAV di 90 euro in funzione del successivo versamento all'ARPAV, presidiandone il corretto trattamento fiscale;
4. di dare mandato l'UOS Sistemi Informativi di presidiare l'interfacciamento degli applicativi in causa e la corretta canalizzazione delle prestazioni nei flussi informativi coinvolti;
5. di dare mandato al Dipartimento di Prevenzione e all'UOSD Epidemiologia, Prevenzione MCNT, Screening e Promozione della Salute dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta costi a carico del bilancio aziendale se non nella misura di quanto già previsto dai servizi ordinatori competenti riguardo i dispositivi medici, il personale e mezzi e carburante per il trasporto.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

CONVENZIONE PER ESECUZIONE DI ANALISI SU CAMPIONI BIOLOGICI DI SIERO PER LA DETERMINAZIONE DEI DOSAGGI EMATICI DI SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE (PFAS)

TRA

L'Azienda ULSS 9 Scaligera (di seguito per brevità **Azienda**), C.F. e P.IVA 02573090236, con sede legale in Verona, Via Valverde, 42, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale, dott. Pietro Girardi, in forza dei poteri conferiti con Decreto del Presidente di Giunta Regionale del Veneto n. 28 del 26 febbraio 2021

e

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito per brevità **ARPAV**), C.F. 92111430283 e P.IVA 03382700288, con sede legale in Padova, via Ospedale Civile n. 24, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Loris Tomiato, in qualità di legale rappresentante, giusta DCRV n. 81 del 21/07/2021,

di seguito congiuntamente definite "**le Parti**",

Premesso che:

- ARPAV, ai sensi della Legge Regionale istitutiva n. 32/1996, opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente;
- in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, co.1 e 6, co.3, della citata L.R., ARPAV esercita in modo coordinato e integrato con i Dipartimenti di prevenzione delle ULSS le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria;
- a seguito della contaminazione idro-potabile da sostanze perfluoroalchiliche (di seguito PFAS) che ha interessato il territorio delle province di Vicenza, Verona e Padova, la Regione del Veneto ha adottato gli interventi a tutela della salute della popolazione esposta, volti prioritariamente alla riduzione dei livelli di esposizione;
- con DGRV n. 1752 del 30 dicembre 2022 la Regione del Veneto, in vista di una possibile rivalutazione del rischio di esposizione, ha consentito

anche ai cittadini residenti nei Comuni dell'Area Arancione - a minore esposizione sanitaria in quanto non interessata dalla contaminazione idro-potabile - la possibilità di effettuare volontariamente i dosaggi ematici di PFAS, incaricando ARPAV di eseguire, attraverso i propri laboratori, l'analisi dei campioni biologici, prelevati dalle AULSS 8 Berica e 9 Scaligera, direttamente interessate;

- le Parti hanno ritenuto opportuno definire con apposita convenzione le reciproche obbligazioni per l'esecuzione delle attività e il coordinamento dei flussi informativi;

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di analisi laboratoristiche reso da ARPAV su campioni biologici di siero, allo scopo di rilevare i dosaggi ematici di PFAS.

ART. 2 – Obbligazioni delle Parti

2.1. L'Azienda s'impegna a:

- a) registrare le prenotazioni dei cittadini che aderiscono allo screening promosso dalla Regione, nonché ad organizzare e ad eseguire i prelievi ematici;
- b) trasferire ad ARPAV i campioni di siero prelevati, adottando le misure organizzative necessarie a garantirne il trasporto in sicurezza, la conservazione per il lasso di tempo intercorrente tra il prelievo e la consegna, nonché l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità;
- c) garantire ad ARPAV la consegna dei campioni, secondo il calendario concordato tra le Parti, corredati da un elenco contenente le informazioni (codici assegnati a ciascun campione prelevato) per gli opportuni controlli pre-analitici da parte di ARPAV;
- d) trattare i campioni biologici, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e alle prescrizioni previste in materia dall'Autorità di controllo;
- e) corrispondere ad ARPAV, per l'esecuzione delle prestazioni di laboratorio, la tariffa calmierata, nella misura massima unitaria per ciascun campione, come definita al successivo art. 4.

2.2 ARPAV si impegna a:

- a) prendere in carico i campioni consegnati dall'Azienda, ciascuno dei quali sarà contrassegnato esclusivamente tramite un codice a barre;
- b) eseguire le analisi entro il termine massimo di 90 gg. dalla consegna;
- c) validare gli esiti delle analisi, a trasmetterli, secondo le modalità già definite dalla Regione per la gestione dei flussi informativi dei campioni provenienti dall'Area Rossa.

ART. 3 – Decorrenza e durata. Recesso

3.1. Gli effetti giuridici ed economici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2024.

3.2 Le Parti hanno facoltà di esercitare il diritto di recesso solo per gravi e comprovati motivi, da comunicarsi via PEC, con un preavviso di almeno trenta giorni.

3.3 E' fatto salvo in ogni caso il diritto in capo ad ARPAV al corrispettivo per le attività di analisi già eseguite o in corso di esecuzione al momento in cui il recesso produce effetto.

ART. 4 – Corrispettivo e pagamento

4.1. Per l'analisi laboratoristica oggetto della presente convenzione, l'Azienda corrisponderà ad ARPAV la tariffa calmierata, nella misura massima unitaria di € 90,00 per ciascun campione, IVA esente, ex art.10 DPR n. 633/1972.

4.2. L'Azienda pagherà ARPAV entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento di fattura elettronica emessa con cadenza semestrale, sulla base del numero dei campioni effettivamente analizzati.

4.3 Per i pagamenti l'Azienda è tenuta ad utilizzare il servizio di pagamento on line "*MyPay-Pagamenti elettronici*", messo a disposizione dalla ARPAV e raggiungibile dal seguente link:

<https://wwwold.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/mypay-pagamenti-elettronici>

4.4 Il mancato pagamento dell'importo nei termini indicati, costituisce grave inadempimento e pertanto dà facoltà ad ARPAV di sospendere

l'esecuzione dell'attività pattuita ed esercitare le relative azioni a tutela dei propri diritti.

ART. 5 – Responsabili dell'esecuzione contrattuale

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

- ARPAV: Dirigente del Dipartimento Regionale Laboratori - UOC Chimica 2;
- Azienda: Direttore del Dipartimento di Prevenzione

ART. 6 – Imposta di bollo e di registro

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. 642/1972 e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 co. 2 del DPR 131/1986, con spesa a carico del richiedente.

ART. 7 – Trattamento dei dati personali

7.1 Le Parti danno atto che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

7.2 Titolare del trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione è l'AULSS 9 che provvederà a metterli a disposizione di ARPAV esclusivamente in forma anonima per l'esecuzione dell'attività analitica richiesta.

ART. 8 – Foro competente

Qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è devoluta in via esclusiva al Tribunale Civile di Padova.

ART. 9 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente dalle Parti.

Azienda

Il Direttore Generale

Dott. Pietro Girardi

ARPAV

Il Direttore Generale

Ing. Loris Tomiato

